

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

## CXVI.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1962

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione):</b>		
Modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956 n. 897, sulla cinematografia. (1578-bis);		ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . . 1221
DE GRADA ed altri: Assegnazione di premi ai film nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria. (1238-bis);		VESTRI . . . . . 1220
ALICATA ed altri: Norme sulla produzione, la diffusione e l'esercizio cinematografico. (1525);		<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>
CALABRÒ ed altri: Disposizioni per la cinematografia. ( <i>Urgenza</i> ). (1593);		Conferimento della somma di lire trecento milioni alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale. ( <i>Approvato dalla IX Commissione del Senato</i> ) (4177) . . . . . 1224
ROMUALDI: Proroga delle leggi 29 dicembre 1949, n. 958 e 31 luglio 1956, n. 897, recanti disposizioni sulla cinematografia. (1599);		PRESIDENTE . . . . . 1224, 1226, 1227
CHIAROLANZA: Importazione e programmazione a scopo didattico dei films scientifici. (4021) . . . . . 1220		ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e spettacolo</i> . . . . . 1227
PRESIDENTE . . . . . 1220		GAGLIARDI . . . . . 1226
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> . . . . . 1220		MATTARELLI GINO, <i>Relatore</i> . . . . . 1225, 1227
		NANNI . . . . . 1226, 1227
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		<b>Votazione segreta:</b>
Nuovo Ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione. ( <i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> . (3616) . . . . . 1220		PRESIDENTE . . . . . 1227
PRESIDENTE . . . . . 1220, 1221		

**La seduta comincia alle 9,35.**

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia (1578-bis); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Grada ed altri: Assegnazione di premi ai film nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria (1238-bis); Alicata ed altri: Norme sulla produzione, la diffusione e l'esercizio cinematografico (1525); Calabro' ed altri: Disposizioni per la cinematografia (Urgenza) (1593); Romualdi: Proroga delle leggi 29 dicembre 1949, n. 958 e 31 luglio 1956, n. 897 recanti disposizioni sulla cinematografia (1599); Chiarolanza: Importazione e programmazione a scopo didattico dei films scientifici (4021).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, concernente modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia, nonché delle proposte di legge d'iniziativa degli onorevoli De Grada ed altri, Alicata ed altri, Calabrò ed altri, Romualdi e Chiarolanza, abbinata al disegno di legge.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del 12 ottobre, la discussione su questo argomento venne rinviata a seguito delle dichiarazioni del ministro del turismo e dello spettacolo, e la Commissione invitò il Governo a presentare, quanto prima, il nuovo testo del disegno di legge che intende porre in discussione.

A questo proposito, l'onorevole Sottosegretario di Stato ha chiesto la parola per una dichiarazione. Ne ha facoltà.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. In relazione a quanto è stato dichiarato, nella seduta precedente, dal ministro Folchi ed all'invito del signor Presidente di questa Commissione, il Governo informa di aver sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica il decreto di autorizzazione per la presentazione alle Camere dello schema di disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre 1962 e sul quale ha espresso il proprio gradimento in data 5 ottobre — a noi pervenuto il 12 ottobre — la Commissione della Comunità economica europea.

Il signor Presidente della Repubblica ha firmato, in data 22 ottobre, questo decreto che, il 23 corrente, è stato sottoposto alla firma del Ministro del turismo e dello spettacolo e del Presidente del Consiglio.

È, quindi, da prevedersi che, nei prossimi giorni, il ministro Folchi sarà in grado di presentarlo alla Camera.

Pertanto, signor Presidente, alla prima, o in una delle prossime riunioni della nostra Commissione, potranno venire in discussione i nuovi articoli che costituiscono uno stralcio del disegno di legge n. 1578-bis già all'esame di questa Commissione. Stando così le cose, ritengo sia il caso di rinviare il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Non credo che vi sia altra soluzione, oltre quella del rinvio, per poter esaminare quali siano le norme che dovrebbero essere stralciate e per decidere, conseguentemente, sull'opportunità o meno di proseguire la discussione della legge nella sua globalità. Quindi, pur riconfermando la volontà della Commissione di portare avanti al più presto l'esame di questi provvedimenti, e fissando fin d'ora — in linea di massima — la discussione del nuovo disegno di legge governativa per la prima seduta dopo la settimana « vuota » delle festività dei primi di novembre, credo che si possa accogliere la richiesta di rinvio.

Se non vi sono osservazioni, ritengo che così possa restare stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Nuovo ordinamento dell'ordine Maurizioano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione (Approvato dalla I Commissione permanente del senato. (3616).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Nuovo ordinamento dell'Ordine Maurizioano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione » già approvato dalla I Commissione del Senato.

La I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole del seguente tenore: « Parere favorevole per quanto concerne gli aspetti costituzionali del disegno di legge », cioè gli aspetti di competenza della I Commissione.

La relazione venne svolta in una precedente seduta.

Dichiaro, ora, aperta la discussione generale.

VESTRI. Il parere della Commissione affari costituzionali è stato dato in un modo un po' strano, direi. Non si riesce a capire perché la Commissione abbia cercato di sot-

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1962

trarsi ad una valutazione di merito, secondo le formule consuete.

Tale parere, proprio perché espresso in questa formula incerta, non dissipa alcuno dei dubbi che ho avuto occasione, in precedenza, di illustrare; dubbi vertenti sulla reale rispondenza del provvedimento in esame a quanto dettato dalla Costituzione, dove in proposito è detto: « L'Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge ». Il disegno di legge, al contrario, affida o mantiene all'Ordine Mauriziano compiti che sono diversi da quelli sanciti dalla Costituzione; mantiene, cioè, all'Ordine stesso competenze in materia di culto e di settori diversi da quello ospedaliero.

In merito a questo problema, al Senato, si svolse una lunga discussione, che non desideriamo rinnovare in questa sede. Dobbiamo, però, dire che la cosa continua a non convincerci. Pertanto, dichiariamo la astensione del gruppo del partito comunista in sede di votazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Da parte del Governo sembrava esserci una proposta di rinvio della discussione...

**ARIOSTO, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Non mi opporrei ad un rinvio, ma non lo chiedo...

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**ARIOSTO, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Il Governo si rimette alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Do lettura degli articoli che, non essendovi osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

**ART. 1.**

L'Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero, con gli altri suoi compiti in materia di beneficenza, di istruzione e di culto, da esercitarsi in conformità della presente legge.

*(È approvato).*

**ART. 2.**

L'Ordine Mauriziano ha personalità giuridica di diritto pubblico, è posto sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica e la vigilanza del Ministro dell'interno.

L'Ordine ha sede in Torino.

*(È approvato).*

**ART. 3.**

Sono organi dell'Ordine:

- 1°) il Presidente;
- 2°) il Consiglio di amministrazione;
- 3°) la Giunta esecutiva;
- 4°) il Collegio dei revisori.

*(È approvato).*

**ART. 4.**

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, per la durata di 4 anni.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne dirige e coordina l'attività, presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva.

In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal membro più anziano della Giunta esecutiva.

*(È approvato).*

**ART. 5.**

Il Consiglio di amministrazione è composto:

- dal Presidente;
- dall'Ordinario diocesano di Torino o da un suo delegato;
- da 4 membri, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro della sanità, fra persone estranee all'Amministrazione attiva dello Stato;

da 3 membri designati dal Consiglio regionale del Piemonte fra personalità dotate di particolare competenza amministrativa o sanitaria e residenti nel Piemonte.

Il Consiglio è nominato per la durata di un quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'interno.

*(È approvato).*

**ART. 6.**

La Giunta esecutiva è composta:

dal Presidente;

da due membri scelti annualmente nel proprio seno dal Consiglio di amministrazione.

*(È approvato).*

## ART. 7.

Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare:

1°) i regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e quelli per lo stato giuridico e per il trattamento economico del personale;

2°) i bilanci preventivi e le variazioni degli stessi occorrenti nel corso della gestione annuale, ed i conti consuntivi;

3°) i progetti di disposizioni di massima e di capitoli di oneri particolari e generali, e di esperimenti di asta;

4°) i progetti di nuove costruzioni, restauri e trasformazioni;

5°) l'autorizzazione a stipulare contratti diretti alla alienazione ed alla acquisizione di diritti;

6°) l'accettazione di donazioni, di eredità e di legati;

7°) l'autorizzazione ad iniziare o a transigere liti;

8°) l'autorizzazione a compiere atti di concessione o di rinuncia a garanzie reali e personali;

9°) l'autorizzazione a stipulare locazioni eccedenti i nove anni;

10°) i provvedimenti di nomina, promozione e collocamento a riposo del personale;

11°) ogni altro affare che il Presidente ritenga di sottoporre all'esame od alla approvazione del Consiglio.

Le deliberazioni nelle materie indicate ai numeri 1°), 2°), 7°) e 9°) sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro.

Sono parimenti sottoposte all'approvazione del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, le deliberazioni nelle materie indicate ai numeri 4°) e 5°) qualora la spesa o il valore superi i 2 milioni e 500 mila lire.

Per le materie indicate al numero 6°) trova applicazione la legge 5 giugno 1850, n. 1037.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno cinque membri.

(È approvato).

## ART. 8.

La Giunta esecutiva delibera sugli atti non espressamente riservati al Consiglio di amministrazione.

In caso d'urgenza essa prende le deliberazioni di competenza del Consiglio, con

l'obbligo di sottoporle al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima riunione successiva.

(È approvato).

## ART. 9.

Presso l'Ente è costituito un Collegio dei revisori composto:

a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) da un rappresentante della Regione Piemonte.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, per la durata di un quadriennio.

Per ciascuno dei revisori può essere nominato un supplente.

Il Collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni per il Consiglio di amministrazione, ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed hanno facoltà di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

(È approvato).

## ART. 10.

Il Direttore generale dell'Ente è nominato dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento del personale di cui al numero 1°) dell'articolo 7; la relativa deliberazione deve essere approvata dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e della sanità.

Il Direttore generale è il capo degli Uffici e dei Servizi e risponde del loro normale funzionamento; partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

(È approvato).

## ART. 11.

L'esercizio finanziario dell'Ordine ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio finanziario sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo, che devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio di amministrazione rispettivamente entro il 31 ottobre dell'anno precedente ed entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello cui si riferiscono.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Presidente deve inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno una dettagliata relazione sulla gestione dell'Ordine.

(*E approvato*).

### NORME TRANSITORIE

#### ART. 12.

Fino a quando non saranno emanati i regolamenti previsti dall'articolo 7, n. 10), della presente legge, si osserveranno, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ordine, relative agli uffici, ai servizi ed al personale.

(*E approvato*).

#### ART. 13.

Fino a quando non sarà eletto il Consiglio della Regione Piemonte, alla nomina dei tre membri di cui all'articolo 5, e del revisore di cui all'articolo 9, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, scegliendo tra persone proposte dai Presidenti dei Consigli provinciali del Piemonte, in ragione di una per ciascuna provincia e per ciascuna carica.

(*E approvato*).

In sede di dichiarazione di voto desidero precisare i motivi per i quali il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di questo disegno di legge.

L'Ordine religioso militare dei santi Maurizio e Lazzaro nasce nel 1572 con due Bolle di Papa Gregorio XIII, emanate su istanza di Emanuele Filiberto, duca di Savoia. La prima Bolla (16 settembre) istituisce la Milizia religiosa di S. Maurizio; la seconda la Milizia di S. Lazzaro Gerosolimitano e unisce questa alla precedente (13 Novembre). La fusione e l'unione delle due Milizie conservano integri la fisionomia e gli scopi propri di ciascuno di esse: la difesa armata della cristianità contro i turchi e l'assistenza ospedaliera.

Al di sopra di queste finalità specifiche restano i motivi di perfezione spirituale dei loro aderenti, come negli altri ordini religiosi.

L'indole decisamente religiosa dell'istituzione mauriziana emerge netta non solo dai documenti pontifici che l'hanno creata, ma anche dalla prassi plurisecolare ed univoca vigente fino alla metà del secolo scorso e dall'attribuzione patrimoniale dei beni ecclesiastici disposta in tempi vari dai Pontefici romani.

Le leggi eversive delle corporazioni religiose, emanate nell'800, lasciarono indenne l'Ordine mauriziano in grazia della sua natura dinastica, incorporata con la monarchia sabauda. Non intervenne mai disposizione di legge — né ecclesiastica né civile — che modificasse la struttura dell'Istituto.

L'attenuarsi e, poi, lo scomparire di determinati scopi storici, come, ad esempio, la difesa armata dei paesi cristiani, e l'affermarsi di nuove esigenze speciali caritative ed ospedaliere, influirono, almeno indirettamente, sull'evoluzione delle attività dell'Ordine.

Il clima illuministico, talora areligioso del secolo 19° affievoli gli aspetti ed i servizi culturali, introducendo a poco a poco una laicizzazione di fatto nella vita dell'Ordine mauriziano. Ma queste diverse colorazioni, suggerite dalle circostanze storiche, non incrinarono la composizione fondamentale dell'istituto, che rimase ordine religioso militare con una dotazione propria formata, quasi esclusivamente, di beni ecclesiastici.

Anche recentemente da alcuni, non esattamente informati dei precedenti storici, venne enunciata un'origine quasi mitica circa l'istituto in esame. Lo si volle far derivare, nientemeno, che da antichi ordini di cavalleria esistenti in Persia, accolti dagli arabi penetrati di idee bibliche, conosciuti, assimilati, aggiornati durante le crociate. Queste asserzioni contrastano con la ben chiara verità storica e, soprattutto, falsano l'intima natura delle cose.

Quando, negli anni infausti dell'ultimo periodo bellico, il fascismo morente abbisognava di urgenti risorse pecuniarie era stato comunicato ordine telegrafico al commissario governativo dell'Ordine mauriziano di liquidare sollecitamente e nel migliore modo possibile il cospicuo patrimonio immobiliare valutato, nel 1938, a tre miliardi di lire.

Il comando fascista, dell'estate del 1944, venne eluso eccedendo l'incompetenza dell'atto del Governo. In un'affrettata nota inviata

al Ministero di Brescia si conchiudeva: « L'Ordine mauriziano, nato per atto costitutivo della suprema Autorità ecclesiastica e dotato prevalentemente con beni ecclesiastici, rimane una corporazione religiosa con un proprio regime ed una regolamentazione *sui generis*. Le leggi eversive del secolo scorso hanno rispettato l'asse patrimoniale dell'Istituto mauriziano; e, sebbene nel Concordato tra la Santa Sede e l'Italia non si abbiano in materia clausole specifiche, non è difficile ravvisare nello spirito e nella lettera della legge generale concordataria le norme che presiedono alla vita giuridica dell'Istituto in esame, qualificato dalla storia e dall'esegesi delle relative fonti giuridiche, quale ente ecclesiastico di diritto pubblico ».

Queste severe e congruenti considerazioni ottennero l'effetto voluto: l'ordine di vendita fu subito annullato perché, essendo già il fascismo impigliato in troppe difficoltà, non voleva accrescerle inimicandosi di più il Vaticano, per nulla ben disposto verso di esso.

Le manovre tattiche allora svolte a salvaguardia dell'Ordine mauriziano, muovevano da basi strettamente giuridiche, che, perciò, conservano tuttora la loro validità, né sembrano compromesse dalla norma contenuta nella XIV disposizione finale del testo della Costituzione italiana.

Il precetto costituzionale conserva l'Ordine mauriziano come ente ospedaliero, ponendo in precipua considerazione l'attuale attività dell'istituto, ma — all'infuori delle incrostazioni cavalleresche — non estingue gli altri scopi originari compatibili e conformi con le presenti condizioni sociali. Parimenti, riservando la disposizione finale il funzionamento dell'Istituto ad un *jus condendum*, non resta soppresso il fondamentale motivo religioso che ha determinato la nascita e la tradizione cattolica che ha informato l'attività mauriziana.

A questo riguardo giova rilevare che, oltre i centri ospedalieri di Torino, Aosta, Valenza, Lanzo e Luserna, l'Ordine mauriziano provvede ad incombenze di culto e di religione, come testimoniano le basiliche mauriziane di Torino e di S. Croce in Cagliari, le chiese abbaziali di S. Antonio di Ranverso e di Staffarda, le chiese parrocchiali di S. Caterina in Asti, di Stupinigi e di Torre Pellice.

A questi fini culturali e religiosi s'aggiungono istituti di cultura e di istruzione rappresentati da scuole materne ed elementari.

Questo sommario elenco dimostra che gli scopi originari dell'Ordine sono tuttora vitali,

restando superati soltanto quelli di natura militare.

L'*excursus* nella vita e nella fisionomia attuale dell'istituto mauriziano è soltanto un corollario dei principi storico-giuridici che diedero i natali all'Ordine religioso militare dei Santi Maurizio e Lazzaro. Quei principi non subirono incrinature sostanziali, salvo quell'usura del tempo che corrode e appanna qualsiasi istituzione umana.

La sopravvivenza degli statuti giuridici, spina dorsale dell'ente, induce un'inevitabile conclusione: l'Ordine mauriziano è, tuttora, un ordine religioso militare poiché dopo la sua fondazione, nel 1572, non si sono avuti provvedimenti legislativi né di soppressione né di trasformazione o novazione. Le attribuzioni cavalleresche del secolo scorso — ora eliminate dalla Costituzione — furono elementi accessori ed occasionali, sorti ed estinti senza pregiudizio della natura giuridica dell'ente.

Questa conclusione fondamentale genera una conseguenza chiara e netta: una disciplina organica, che investe l'intima natura dell'Istituto, postula una concorde e convergente attività legislativa da parte della Santa Sede e dello Stato italiano.

Lo Stato italiano, considerate le mutate condizioni storiche, e valendosi della norma costituzionale (Disposizione XIV, 3° comma), può ben provvedere ad una innovazione dell'Ordine mauriziano, ma a condizione che, trattandosi di materia cosiddetta « mista », sia sentita l'altra parte, cioè la Santa Sede. Essendo quest'ultima stata sentita, il disegno va approvato.

Per le benemeritenze storiche, per le finalità benefiche e caritative, l'Ordine va conservato, nella strutturazione ora proposta. Per queste ragioni voterò a favore e chiedo agli onorevoli colleghi di votare il disegno di legge.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conferimento della somma di lire trecento milioni alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale (Approvato dalla IX Commissione permanente del senato) (4177).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Conferimento della somma di lire trecento milioni

alla sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale » già approvato dalla IX Commissione del Senato.

Debbo far notare che la Commissione Bilancio ha fatto sapere che esprimerà il proprio parere su questo provvedimento oggi pomeriggio. Quindi, si potranno svolgere la relazione e la discussione, ma non si potrà passare alla votazione degli articoli.

Il Relatore, onorevole Mattarelli Gino ha facoltà di svolgere la relazione.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Nell'aprile 1957 sorse a Bologna l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino Tosco-Emiliano (I.S.E.A.) al quale aderirono gli istituti di credito di interesse locale, gli enti provinciali per il turismo, le camere di commercio e molti altri enti, tutti preoccupati del problema dell'economia appenninica e consci della necessità di sorreggere e potenziare l'attività dell'I.S.E.A., le cui spese generali sono interamente coperte dagli enti associati. Tale attività si è svolta seguendo queste direttive fondamentali: una in campo agricolo (frutticoltura minore e maggiore, nocciolicoltura, zootecnia, costituzione di aziende accorpate e di dimensioni adeguate, ecc.), e l'altra in campo turistico, quale attività economica complementare, indispensabile per elevare le condizioni delle zone interessate. L'I.S.E.A., infatti, ebbe nel 1957 un primo finanziamento di 150 milioni di lire e nel 1959 di 100 milioni di lire per la costituzione di un fondo per il piccolo credito turistico dell'Istituto per l'Appennino Tosco-Emiliano, fondo affidato ed amministrato dalla Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna, con sede a Bologna.

Ottenuti tali finanziamenti l'I.S.E.A. è riuscita a creare, con l'apporto delle banche associate, una massa finanziaria di lire 2.500.000.000, con cui ha creato alcune forme di prestiti di favore (al 3,50 per cento rimborsabili in cinque anni e senza alcuna garanzia reale) per lo sviluppo di attività turistiche. Dette forme, che hanno avuto conseguenze positive, sono: piccolo credito (con un massimo di lire 500.000) che viene concesso ai montanari che migliorano, dal punto di vista ricettivo, le loro case; piccolo credito alberghiero (con un massimo di un milione) che viene concesso per miglioramenti ed ampliamento di pensioni ed alberghi (fino alla terza categoria).

A titolo sperimentale sono stati concessi alcuni crediti per opere turistiche di carattere

generale (con un massimo di lire due milioni) a favore degli enti locali o privati che intendevano costruire cinema, piscine, campi sportivi, giardini pubblici, ecc., nonché crediti, fino a lire 2 milioni, per la costruzione di piccole pensioni od alberghi o villette.

Nel primo quadriennio di attività sono stati concessi n. 3.796 piccoli crediti turistici da lire 500.000 per un importo complessivo di lire 1.898.000.000; sono stati concessi n. 309 prestiti per la costruzione di villette, per circa lire 300 milioni; n. 209 prestiti per alberghi, locande e pensioni per lire 331 milioni; n. 21 prestiti per opere turistiche di carattere generale per circa lire 37 milioni.

Sino ad oggi l'I.S.E.A. ha concesso complessivamente n. 4.335 prestiti per un ammontare di quasi lire 2,5 miliardi con cui sono state eseguite opere per lire 57 miliardi: da ciò si desume che, ad ogni milione concesso inizialmente dall'I.S.E.A., è corrisposto un ammontare di opere di oltre 24 milioni.

I risultati ottenuti sono stati quanto mai confortanti perché sull'Appennino emiliano interi paesi sono stati trasformati e — soprattutto nel Modenese — il turismo di massa ha arrecato benefici economici notevoli, in continua dilatazione. In alcune zone sono addirittura scomparse la disoccupazione invernale e quella estiva; è rinata nei centri appenninici la fiducia nella possibilità di vivere in queste zone frenando, così, anche l'esodo dalla montagna.

Questa esperienza dimostra quanto bene si possa ottenere da un lieve contributo concesso dallo Stato sugli interessi; contributo che ha risvegliato — nel nostro caso — l'iniziativa privata locale.

Il Governo ha presentato al Senato questo disegno di legge, che l'altro ramo del Parlamento ha approvato con qualche leggera modifica tendente ad agevolare ulteriormente lo sviluppo turistico delle zone. Così, per esempio, mentre il disegno di legge originario prevedeva che l'assegnazione dei 300 milioni di contributo dovesse servire agli istituti di credito per erogare esclusivamente prestiti agevolati per la costruzione od il miglioramento di case e villette, il Senato ha esteso tale beneficio alla costruzione di modeste attrezzature alberghiere nonché all'attuazione di modeste opere di interesse turistico generale.

Ho potuto, personalmente, seguire l'attività di questo Istituto e l'esperienza, veramente positiva, che è stata fatta nelle zone dell'Appennino romagnolo; penso che, ad un certo punto, questa attività possa essere este-

sa anche ad altre zone d'Italia, perché essa ha permesso di alleviare notevolmente la depressione di zone montane che si trovavano in condizioni di estremo disagio.

Passando all'esame dei vari articoli, rilevo che all'articolo 1, del testo originario presentato dal Governo, il Senato ha aggiunto — come ho già riferito prima — ai prestiti per il miglioramento e la costruzione di case di abitazione e le modeste attrezzature alberghiere, anche l'attuazione di modeste opere di interesse turistico generale. Ritengo che la nostra Commissione possa essere favorevole a questa estensione del provvedimento perché molte volte è indispensabile creare un minimo di servizi di carattere pubblico per favorire l'afflusso dei turisti, anche se si tratta di turismo familiare o di massa.

All'articolo 2, a parte piccole modifiche formali che non mutano il significato del testo dell'articolo originariamente proposto dal Governo, il Senato ha aggiunto anche un inciso relativo alla costruzione di villette turistiche per le quali può essere erogato il prestito fino ad un milione di lire, fissando, in pari tempo, in due milioni di lire il prestito per il miglioramento e la costruzione di attrezzature alberghiere e di opere di interesse turistico generale.

All'articolo 3 il Senato ha aggiunto — come ulteriore garanzia al contributo di 300 milioni di lire che il Ministero del tesoro deve corrispondere all'Istituto — un comma che impegna l'I.S.E.A. a dare tempestiva comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo delle domande di credito avanzate e, a procedura ultimata, di quelle accolte.

Dopo quanto esposto, ed anche in relazione alla necessità di consentire all'Istituto di proseguire la sua opera proficua a favore delle zone montane depresse dell'Appennino centro-settentrionale, ritengo opportuno — ed in questo senso faccio formale proposta — che la Commissione approvi il testo di questo disegno di legge nella formulazione trasmessaci dal Senato, in modo che si possa, al più presto, passare alla utilizzazione di questi fondi.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

**NANNI.** Il gruppo del partito comunista accetta la richiesta del Relatore, di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato, al fine di non perdere tempo e per venire incontro alle richieste — precise del resto — dei dirigenti dell'Istituto.

Mi pare, però, che il giudizio dato dal Relatore sia un po' troppo positivo nel suo complesso; un po' troppo ottimistico circa i risultati ottenuti, finora, con questa iniziativa. Questi risultati li vediamo concentrati in alcune località mentre, per contro, la legge non parla soltanto di Appennino emiliano ma di Appennino centro-settentrionale, il che allarga notevolmente la sfera d'intervento di questo ente.

Veramente, a questo proposito, ci sarebbero delle osservazioni da fare; e una di esse sulla quantità dei mezzi finanziari messi a disposizione per questo nuovo ciclo di finanziamenti, mezzi che non sono certamente adeguati alle necessità della zona.

Una seconda obiezione potrebbe riguardare la cifra massima dei prestiti coperti da contributo statale, che l'Istituto è autorizzato a concedere; cifre massime abbastanza limitate e che non stimolano tutti a ricorrere a questa forma di credito. Cinquecentomila lire per opere destinate al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione sono assolutamente insufficienti rispetto a necessità di questo genere, come è insufficiente il milione di mutuo per la costruzione di villette turistiche.

Altra questione: il rimborso del mutuo è stabilito in cinque anni, ma questo limite di tempo è breve per determinate categorie che devono sobbarcarsi ad uno sforzo non indifferente.

Noi diciamo che sarebbe stata opportuna una visione più oculata di queste provvidenze. Tuttavia, riservandoci di riaffrontare questo problema nella sede più vasta della politica generale per la montagna, daremo il nostro voto favorevole a questo disegno di legge nel testo già approvato dal Senato.

**GAGLIARDI.** Anche il mio voto è favorevole perché, se così non fosse, smentirei una mia passata relazione allo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, nella quale sollecitavo il Ministro a prendere una decisione del genere. Tuttavia, mi sembrerebbe più opportuno che questa iniziativa fosse programmata per tutte le regioni d'Italia. Io non disconosco affatto la necessità di queste zone che, fra l'altro, meritano questo contributo in quanto si sono « mosse » molto bene ed hanno dimostrato uno spirito di iniziativa che non sempre si rivela fra gli operatori turistici. Però, se penso alla collina veronese, alla collina padovana ed a tante altre zone e città del nostro Veneto (lo stesso vale per il Piemonte) non posso fare a meno di chiedermi se la dizione « centro-settentrionale » si-

gnificchi o meno la possibilità, da parte di tutte le regioni del centro-nord, di attingere a queste provvidenze.

Se è così, sono d'accordo, anche se penso che la modesta somma possa disperdersi in troppi rivoli. Se così non è, mi limito ad una raccomandazione al Governo perché si renda promotore di una più vasta applicazione di questo sistema di incentivi.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. In risposta alle osservazioni dell'onorevole Gagliardi faccio rilevare che l'I.S.E.A. estende la propria azione nelle zone ove hanno aderito alla iniziativa gli Istituti di credito e gli enti locali. Praticamente, ora, l'azione dell'Istituto si limita all'Emilia e Romagna, in quanto soltanto le Casse di risparmio, le banche popolari, gli Enti per il turismo e le Camere di commercio di questa regione hanno aderito all'iniziativa. Presto essa sarà estesa alla Toscana, perché istituti di credito ed enti pubblici di questa regione vi stanno aderendo.

NANNI. Allora devo dedurre che la dizione « centro-settentrionale » è stata messa a bella posta per stimolare le adesioni di altri istituti ed enti...

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo si compiace per l'adesione unanime di tutti i gruppi della Commissione al disegno di legge.

È un provvedimento limitato che, però, tende a potenziare una iniziativa che ha già dato, come ha detto il relatore, dei risultati positivi e, di fronte alle richieste di ben 50 enti consorziati della zona emiliana, non si può non dire di sì, anche perché le quattromila e più domande accolte in questo periodo hanno effettivamente contribuito a realizzare nella zona investita dalle attività dell'istituto, delle condizioni di vita migliori. Si sono realizzate moltissime costruzioni; la disoccupazione è diminuita e, attraverso l'attività di questo Istituto, si è potuto constatare come, a volte, piccole iniziative, diffuse capillarmente (per questo si parla di mutui di 500 mila lire, di uno o due milioni) possano apportare sensibili vantaggi alle zone interessate.

Per quanto si riferisce alla dizione « centro-settentrionale » — come hanno detto il relatore ed il deputato Nanni — l'espressione è vista in prospettiva nella speranza che alla iniziativa aderiscano gli enti interessati di altre regioni. Infatti, a tutt'oggi, abbiamo la adesione di undici enti della Toscana, il che porta a 61 il numero degli enti che hanno aderito a questa iniziativa. Naturalmente, nel-

la misura in cui nuovi enti di altre regioni centro-settentrionali vorranno aderire, la competenza territoriale dell'Istituto si potrà estendere.

In sede di discussione al Senato si è ritenuto opportuno aggiungere, al testo originario del disegno di legge presentato dal Governo (aderendo all'emendamento presentato in quella sede dal Relatore), un comma in forza del quale l'I.S.E.A. è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo, delle domande di credito avanzate e, a procedura ultimata, di quelle accolte. Questo, sia per le ragioni già esposte dal relatore di seguire l'attività dell'Istituto, sia per evitare duplicazioni di procedura con riferimento alla legge per il finanziamento alberghiero da noi amministrata, perché può anche darsi che voglia servirsi dell'I.S.E.A. e delle provvidenze della nostra legge.

Un'ultima dichiarazione debbo fare, per fugare le preoccupazioni che sono state ventilate sia dalla stampa che da qualche parlamentare. La legislazione ordinaria da noi amministrata continuerà ad avere regolare applicazione anche nelle zone dove opera l'I.S.E.A.: si tratta, dunque, di un provvedimento aggiuntivo perché particolari sono le esigenze e le necessità dell'appennino tosco-emiliano.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto, propongo di rinviare la discussione del disegno di legge, in attesa del richiesto parere della V e della VI Commissione permanente.

Con l'occasione vorrei chiedere all'onorevole relatore di controllare se il riferimento allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, contenuto nell'articolo 4 del testo pervenuto dal Senato, sia esatto o non si tratti piuttosto di un errore materiale.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della XIV disposizione

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1962

finale della Costituzione » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3816):

Presenti . . . . .	32
Votanti . . . . .	21
Astenuti . . . . .	11
Maggioranza . . . . .	11
Voti favorevoli . . . . .	21
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Berloffa, Bisantis, Borin, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Gagliardi, Lattanzio, Malfatti, Mattarelli Gino,

Pintus, Rampa, Riccio, Russo Spena, Scalfaro, Sciolis, Semeraro, Simonacci, Toros, Veronesi, Vincelli.

*Si sono astenuti:*

Biancani, Carrassi, Golinelli, Guidi, Iotti Leonilde, Lajolo, Liberatore, Nanni, Pirastu, Vestri, Viviani Luciana.

**La seduta termina alle 10,45.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI